Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3093

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 2012

Disposizione in materia di sicurezza e di educazione alla legalità

TIPOGRAFIA DEL SENATO (175)

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si prevedono iniziative volte a permettere lo sviluppo della civile ed ordinata convivenza sociale stabilendo, fra Stato e autonomie locali, una serie di iniziative utili a favorire l'integrazione delle politiche sociali e territoriali per combattere il fenomeno della criminalità.

Convinti che alla base della realizzazione di questo intento vi è la necessità di sensibilizzare le coscienze comuni, attraverso attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione, si ritiene doveroso promuovere intese ed accordi di collaborazione tra gli organi dello Stato, gli enti pubblici locali e le università al fine di permettere lo scambio delle conoscenze ed informazioni sui fenomeni criminali.

Nel presente disegno di legge sono previsti, altresì, interventi di assistenza alle vittime della criminalità, attività di aggiornamento del personale regionale, interventi informativi a livello scolastico allo specifico fine della creazione e sviluppo della coscienza civile nelle nuove generazioni.

Per realizzare le attività di cui in premessa si prevede la creazione di un Osservatorio, presso ciascuna regione, per le politiche integrate di sicurezza, costituito da un comitato di indirizzo e da un comitato scientifico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e campo di applicazione)

1. Lo Stato concorre allo sviluppo della civile ed ordinata convivenza promuovendo e sostenendo, in collaborazione con le autonomie locali, l'integrazione delle politiche sociali e territoriali di competenza degli enti locali con le politiche di contrasto della criminalità di competenza degli organi statali.

Art. 2.

(Politiche ed interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con gli enti locali:

a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione;

b) promuove intese ed accordi di collaborazione istituzionale tra gli organi delle regioni, altri enti pubblici nazionali e locali e con le università al fine di favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio e di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nei settori della sicurezza, ivi comprese la sicurezza sul lavoro, la sicurezza ambientale e la sicurezza alimentare;

c) indirizza l'azione regionale ad un utilizzo coordinato delle risorse finanziarie regionali, integrato anche con quelle statali e dell'Unione europea;

d) sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con i soggetti sociali interessati finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza;

e) attua progetti sperimentali con gli enti locali, singoli o associativi, per la verifica dell'efficacia di modelli di intervento innovativi anche nell'ambito dei protocolli d'intesa con le prefetture, in materia di prevenzione della criminalità;

f) favorisce forme di sostegno e di assistenza alle vittime della criminalità;

g) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale regionale e degli enti locali per la creazione di specifiche professionalità;

h) promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla coscienza ed al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti;

i) assicura la partecipazione delle regioni ad organismi nazionali ed internazionali nel campo di attività della presente legge.

2. Ogni anno viene convocata dai presidenti di ciascuna regione la Conferenza regionale sulla sicurezza, al fine di offrire elementi di valutazione alle regioni che devono definire le priorità.

Art. 3.

(Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza)

1. È istituito, presso ciascuna regione, l'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio è composto dai seguenti organi:

a) il comitato di indirizzo;

b) il comitato scientifico.

3. Il comitato di indirizzo di cui al comma 2, lettera *a),* è presieduto dal presidente della

regione o da un assessore suo delegato ed è composto da:

a) tre consiglieri regionali;

b) tre presidenti delle province della regione;

c) tre sindaci designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

d) un rettore di una delle università presenti nella regione;

e) un esperto in materie giuridiche;

f) il dirigente dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato;

g) un assistente sociale.

4. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del presidente della regione e dura in carica quanto la legislatura regionale.

5. Il comitato scientifico è composto da un numero massimo di tre esperti esterni all'amministrazione regionale di qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione dell'illegalità.

6. Il comitato scientifico è nominato dal presidente della regione su proposta della giunta regionale.

7. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Osservatorio si avvale della banca dati operante presso la struttura regionale competente in materia di statistica e della struttura regionale competente in materia di protezione civile.

8. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dall'ufficio di gabinetto del presidente della regione.

Art. 4.

(Funzioni del comitato di indirizzo)

1. Il comitato di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)* avvalendosi del comitato scientifico di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera *b)*:

a) effettua l'analisi della realtà regionale mediante ricerca, acquisizione, conser-

vazione di dati attinenti il settore della sicurezza;

b) promuove attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza in campo nazionale e dell'Unione europea;

c) formula indirizzi per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali, singoli o associati, indicando le priorità di intervento, nonché proposte riguardanti i criteri di valutazione dei progetti stessi;

d) coordina le iniziative locali per la sicurezza con particolare riferimento alla promozione di intese ed accordi di collaborazione con gli organi delle regioni;

e) promuove la cooperazione tra le istituzioni pubbliche, le parti sociali, l'associazionismo per una tempestiva analisi dei fenomeni e di devianza;

f) cura la redazione e la pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato della sicurezza nella regione da presentare in occasione della conferenza sulla sicurezza indetta annualmente dai presidenti delle regioni.

Art. 5.

*(*Forum *per la sicurezza urbana)*

1. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia, possono valutare l'adesione al *Forum* europeo per la sicurezza urbana.

2. Le funzioni derivanti dall'adesione all'associazione di cui al comma 1 sono esercitate dagli organi individuati dalle regioni nell'ambito della propria autonomia.

€ 1,00